



Proposta di legge recante: “Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019).”.

Il Consigliere regionale

F.to Giacomo Crinò

Proposta di legge recante: “Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019).”.

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate a prorogare al 31 dicembre 2026 il termine ultimo per la liquidazione definitiva delle Comunità montane, oltre che assegnare al Commissario liquidatore il compito di presentare una relazione periodica sullo stato delle procedure di liquidazione.

Nello specifico, l’articolo 14, comma 3, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47, ha fissato al 31 dicembre 2024 il termine della procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 25/2013.

La liquidazione delle Comunità montane, attraverso la disciplina prevista dalla normativa regionale succedutasi nel tempo, si è rivelata più complessa di quanto il legislatore aveva previsto.

L’attività del Commissario unico, come emerge da una relazione dallo stesso recentemente presentata, ha incontrato una serie di problematiche legate anche al moltiplicarsi delle azioni esecutive che hanno rallentato le procedure di dismissione del patrimonio e l’acquisizione di risorse per soddisfare i creditori. Ciò nonostante, tante attività sono state definite, ma, in realtà, sono numerose le problematiche ancora da affrontare, come l’enorme contenzioso pendente, la difficoltà di quantificare le posizioni INPS relative agli ex dipendenti, l’esistenza di numerosi mutui, le procedure di vendita all’asta avviate o in corso di pubblicazione. Tale ultima attività, con l’acquisizione di nuove risorse da destinare al pagamento dei debiti e dei mutui, costituirà un importante fattore per la definizione delle partite debitorie e dei giudizi di ottemperanza pendenti. Pertanto, in considerazione che il termine stabilito per la liquidazione è già scaduto e ancora sussistono varie problematiche da affrontare, si rende necessaria una proroga del suddetto termine che appare congruo stabilire al 31 dicembre 2026.

Al fine di consentire alla Giunta regionale di seguire l’attività di liquidazione si prevede l’invio da parte del Commissario alla competente struttura regionale di una relazione periodica e si attribuiscono funzioni di monitoraggio, di intervento e di proposta alla detta Struttura e a quella di Coordinamento del Dipartimento Transizione digitale e attività strategiche.

L’articolo 2 contiene la norma finanziaria e l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019).”.

Tab. 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale A/ P	Importo
1	La presente disposizione normativa ha carattere ordinamentale. Prevede, di integrare l’articolo 14 della legge regionale n. 47/2018 al fine di prorogare il termine ultimo per la chiusura della liquidazione delle comunità montane al 31 dicembre 2026 in luogo dell’attuale termine.	//	//	//
2	Prevede l’invarianza finanziaria della legge regionale.	//	//	//
3	Prevede l’entrata in vigore anticipata della legge rispetto all’ordinaria <i>vacatio legis</i> .	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019).”.

Art. 1

(Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della l.r. 47/2018)

1. All’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, la parola “2024”, è sostituita dalla seguente “2026”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis: “Il Commissario unico presenta, con cadenza quadrimestrale, una relazione sull’attività svolta e sulle criticità riscontrate, all’articolazione amministrativa regionale competente in materia di liquidazione delle sopresse comunità montane che, unitamente all’articolazione amministrativa preposta al coordinamento degli enti sub-regionali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l’andamento delle attività di liquidazione.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.